

**LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2023, N. 8****MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2021, N. 13 (IMPOSTAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLA RIPRESA E RESILIENZA LIGURE) E ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2022, N. 4 (DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA DIRIGENZA DELLA REGIONE LIGURIA)**

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 28.04.2023)

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2021, è inserito il seguente:

*“ 2 bis. Nel caso in cui, in sede di determinazione del risultato di esercizio delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale a chiusura dell'esercizio precedente, emerga un disavanzo, i fondi di cui al comma 2 per l'esercizio in corso sono ridestinati in tutto o in parte alla copertura del disavanzo dell'esercizio precedente. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio. ”.*

**Art. 2**

*(Disposizione di prima applicazione)*

1. Per l'anno 2023 le risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 13/2021 sono destinate alla copertura del disavanzo delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2022.

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria))*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 4/2022, è aggiunto il seguente:

*“ 9 bis. L'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui al presente articolo, relativamente agli incarichi di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, può essere oggetto di espressa delega da parte del dirigente ai titolari di incarichi di elevata qualificazione, implicante anche la firma del provvedimento finale. ”.*

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 16 della l.r. 4/2022)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/2022, le parole: “ di una direzione, di una direzione di area, di una direzione centrale e della segreteria generale ”, sono sostituite dalle seguenti: “ delle strutture di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 ”.

**Art. 5**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) in termini di competenza e di cassa

nell'ambito della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 4 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

2. Dall'attuazione degli articoli 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 6**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.